



COMUNE DI GENOVA

## Direzione Regolazione

### ORDINANZA

ATTO N. ORM 269 DEL 12/03/2025

**OGGETTO: VIA VILLINI AMBROGIO NEGRONE  
TEMPORANEA MODIFICA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA  
VEICOLARE MEDIANTE ISTITUZIONE DI OBBLIGHI E LIMITAZIONI AL  
TRANSITO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI ASFALTATURA DELLA  
CARREGGIATA**

### IL DIRIGENTE

**Premesso** che la società ASTER SPA in data 10/03/2025 ha presentato istanza PG 2025/110718 con la quale ha richiesto l'emissione di un provvedimento di modifica della circolazione in un tratto di Via Villini Negrone nel tratto compreso fra il civico n°32 e il civico n°33, nel territorio del Municipio VII Ponente, per lavori di asfaltatura della carreggiata;

**Atteso** che l'esecuzione dei lavori in esame comporterà, per la tipologia d'intervento e in considerazione anche della limitata larghezza della strada nel segmento interessato dalle lavorazioni, la chiusura della carreggiata con il transito riservato ai soli autorizzati;

**Considerato** che le modifiche viarie in trattazione si rendono necessarie per consentire la sicurezza e la fluidità della circolazione veicolare e pedonale;

**Valutato** che, per la situazione sopra descritta, appare opportuno provvedere all'adozione di misure a carattere provvisorio, idonee a tutelare l'incolumità pubblica;

**Ritenuto opportuno** adottare le modifiche alla viabilità così come meglio previste nel piano di segnalamento temporaneo di cantiere facente parte del presente provvedimento;

#### **Visto:**

- il piano di segnalamento temporaneo presentato dall'impresa, in allegato quale parte integrante e sostanziale;
- titolo autorizzativo all'occupazione e rottura del suolo pubblico, in allegato;

**Visto inoltre:**

- le valutazioni viabilistiche di polizia stradale ai sensi della D.D.117.0.0.5/2013, in allegato;
- Decreto Legislativo 30.4.92 n. 285 “*Nuovo Codice della Strada*”, artt. 5, 6 e 7;
- Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante “*disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo*”;
- Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante “*i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare*”;
- Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 “*Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali*”, art. 107;
- *Statuto del Comune di Genova*, approvato in ultima modificazione con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 09.04.2024, art. 51 comma 10;

**ORDINA**

per le motivazioni sopra esposte, **dal giorno 13/03/2025 al giorno 26/03/2025 con orario 09:00-17:00**, nel sottoelencato segmento stradale, sono stabilite le seguenti prescrizioni:

**Via villini Negrone, tratto compreso fra i civici n°32 e n°33:**

- divieto di circolazione veicolare eccetto autorizzati e mezzi di soccorso in servizio di pronto intervento
- divieto di fermata.

Nei rimanenti orari la viabilità stradale sarà ripristinata secondo la regolamentazione antecedente alle lavorazioni.

Sia installata adeguata segnaletica stradale, anche di presegnalamento, a dare notizia all’utenza delle variazioni alla viabilità in atto.

Siano sempre garantiti i diritti di terzi ed il passaggio dei mezzi di soccorso in servizio di emergenza. Eventuali movimentazioni provenienti dagli stacchi laterali carrabili autorizzati dovranno essere regolamentate da movieri.

Nell’ambito del cantiere oggetto della presente Ordinanza, si applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 “Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo” ed adottano i criteri minimi di sicurezza previsti dall’Allegato I del D.M. 22/01/2019.

I soggetti indicati in premessa, restano responsabili del mantenimento in esercizio ed in

perfetta efficienza dei tratti stradali e della prevista segnaletica stradale per tutta la durata dei lavori mantenendo sollevato ed indenne il Comune di Genova da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o inefficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa e della esecuzione delle lavorazioni.

A lavori ultimati, ovvero in ogni caso ciò si rendesse necessario prima dell'ultimazione dei lavori, la riapertura al transito di tali tratti potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità compresa la messa in opera della segnaletica stradale eventualmente rimossa od oscurata per effetto dei lavori.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla presentazione al Comune di Genova, da parte della ditta esecutrice dell'intervento ed entro e non oltre le 24 ore successive dall'inizio dei lavori, della relativa comunicazione.

Qualora non effettivamente accertata dal personale della Civica Amministrazione, la conclusione dei lavori ed il corretto ripristino dei luoghi, come sopra specificato, devono essere comunicati entro e non oltre le 24.

Siano ottemperate tutte le prescrizioni disposte dalla Polizia Locale, la quale potrà adottare ulteriori misure di regolazione stradale ritenute necessarie.

#### **MANDA**

All'impresa esecutrice, rendere noto al pubblico mediante l'installazione della prescritta segnaletica stradale, come dettagliata nel piano di segnalamento allegato, nei tempi e modi previsti dalla vigente normativa, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.2002.

Alla Direzione Corpo di Polizia Locale per la verifica della corretta applicazione della presente ordinanza.

IL DIRIGENTE  
Firmato digitalmente  
Varno Maccari

*Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.*



